



ORIGINALE

**VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 147  
DEL COMITATO AMMINISTRATIVO**

**OGGETTO:** locazione a Suisse srl, con sede a Pinzolo, dell'appartamento sub. 13 del Centro Commerciale di Palù (p.ed. 88 C.C. Ragoli II).

L'anno **DUEMILADICIASSETTE** il giorno **VENTISETTE** del mese di **LUGLIO** alle ore **18.30** nella sala delle riunioni, a seguito di regolare avviso, si è convocato il Comitato Amministrativo.

Sono presenti i Signori:

Castellani Zeffirino      PRESIDENTE  
Castellani Gioachino  
Bertelli Luigi  
Ballardini Elio  
Ballardini Enzo  
Simoni Bruno

Assiste il Segretario dott. Giuseppe Stefani

Sono assenti i signori      -----

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

**OGGETTO:** locazione a Suisse srl, con sede a Pinzolo, dell'appartamento sub. 13 del Centro Commerciale di Palù (p.ed. 88 C.C. Ragoli II).

Con deliberazione n. 117/2017 il Comitato Amministrativo ha deciso di indire un'asta pubblica per la locazione dell'appartamento sub. 13 del Centro Commerciale di Palù (p.ed. 88 C.C. Ragoli II), situato a Madonna di Campiglio, edificio interamente di proprietà della Comunità delle Regole, per il periodo dall'1 agosto 2017 al 31 luglio 2021 (quattro anni), rinnovabile prima della scadenza per ulteriori quattro anni ai sensi dell'art. 2 della L. 431/1998, stabilendo quale criterio di aggiudicazione quello del valore più alto in aumento rispetto al canone di locazione annuo a base di gara fissato a 10.600,00 € (bando del 27 giugno 2017, prot. 1864/2017).

Il 17 luglio scorso tale asta è stata aggiudicata a Suisse srl, con sede a Pinzolo (frazione Madonna di Campiglio), risultata l'unica offerente, la quale ha offerto l'importo di 11.000,00 € (offerta prot. 2057/2017 e verbale di gara prot. 2066/2017).

Pertanto, a seguito delle verifiche di legge sulla sussistenza dei requisiti dichiarati dall'aggiudicataria in sede di gara (prot. 2207/2017 e 2208/2017), risulta necessario approvare lo schema di contratto di affitto, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, autorizzando il Presidente alla sua sottoscrizione. L'imposta di registro sarà suddivisa a metà tra le parti mentre quella di bollo sarà a totale carico del conduttore.

### **IL COMITATO AMMINISTRATIVO**

- udita la relazione sopra riportata;
  - esaminati gli atti, i provvedimenti ed i documenti sopra citati;
  - vista la L.P. 23/1990 "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento";
  - vista la L.P. 12/1960 "Ordinamento delle Regole di Spinale e Manez";
  - visto lo Statuto della Comunità delle Regole approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 19462/III/B del 5 ottobre 1964;
  - visto il regolamento di contabilità della Comunità delle Regole approvato con deliberazione dell'Assemblea Generale n. 16/2002;
  - vista la deliberazione dell'Assemblea Generale n. 16/2016 "Esame ed approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2017" nonché le successive variazioni alle previsioni di bilancio;
  - rilevata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 79, c. 4, del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 3/L/2005, al fine di consentire la sottoscrizione del contratto di locazione già nei prossimi giorni;
  - acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnico amministrativa, espresso dal Segretario, e contabile, espresso dalla Responsabile dell'Ufficio Ragioneria, ai sensi dell'art. 81, c. 1, del T.U.L.R.O.C., approvato con D.P.Reg. 3/L/2005;
- all'unanimità, con voti espressi in forma palese,

### **DELIBERA**

2. di locare, per le motivazioni specificamente esposte in premessa, a Suisse srl, con sede a Pinzolo, l'appartamento sub. 13 del Centro Commerciale di Palù (p.ed. 88 C.C. Ragoli II) per il periodo dall'1 agosto 2017 al 31 luglio 2021 (quattro anni), rinnovabile prima della scadenza per ulteriori quattro anni ai sensi dell'art. 2 della L. 431/1998, stabilendo il canone annuo di locazione in 11.000,00 € e richiamando tutte le condizioni previste nel bando d'asta del 27 giugno 2017 (prot. 1864/2017);
3. di approvare, a tal fine, lo schema di contratto allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
4. di incaricare il Presidente, quale legale rappresentante della Comunità delle Regole, di sottoscrivere il contratto di locazione sulla base dello schema sopra approvato autorizzando, fin d'ora, le

modifiche marginali di detto schema ritenute necessarie e che non mutino la sostanza dei rapporti contrattuali e specificando che l'imposta di registro sarà suddivisa ugualmente tra le parti e l'imposta di bollo sarà a totale carico del conduttore;

5. di impegnare 439,00 € sul capitolo 1800 del bilancio di previsione 2017, sul quale sussiste lo stanziamento necessario, a titolo di quota parte dell'imposta di registro a carico della Comunità delle Regole;
6. di incaricare l'Ufficio Ragioneria di introitare al capitolo 200 dei bilanci di previsione degli anni di competenza le entrate derivanti dal contratto di locazione in parola;
7. di incaricare gli uffici della Comunità, secondo le rispettive competenze, degli atti esecutivi del presente provvedimento nonché di quanto altro necessario per il buon esito della pratica;
8. di dichiarare, all'unanimità e con voti espressi in forma palese, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 79, c. 4, del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 3/L/2005, al fine di consentire la sottoscrizione del contratto di locazione già nei prossimi giorni;
9. di evidenziare che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:
  - opposizione al Comitato Amministrativo entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, c. 5, del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 3/L/2005;
  - ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro sessanta giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 104/2010, o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, ai sensi degli art. 8 e 9 del D.P.R. 1199/1971.

ALLEGATO  
 alla deliber. n. 117 del 27.07.2017 del C.A.



IL SEGRETARIO  
 dott. Giuseppe ...

<p>COMUNITÀ DELLE REGOLE DI SPINALE E MANEZ</p> <p>CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO</p> <p>Il _____ 2017, a Tre Ville (TN), tra le parti di seguito indicate: -----</p> <p>&gt; <b>Comunità delle Regole di Spinale e Manez</b>, con sede a Tre Ville (TN),          Frazione Ragoli, Via Roma n. 19, c.f. 00324520220, p.iva 00159040229,          legalmente rappresentata dal Presidente sig. Zeffirino Castellani, nato a          Ragoli (TN) il 25 settembre 1949 e residente a Tre Ville (TN), Frazione          Ragoli, in Via Nuova n. 2, pensionato, di seguito indicata anche solo          come "Comunità", in esecuzione della deliberazione del Comitato          Amministrativo n. ___/2017 del _____, che si richiama: -----</p> <p>&gt; _____, con sede a _____ (____), Via _____ n. _____,          c.f. / p.iva _____, legalmente rappresentata da _____,          nato a _____ il _____ e          residente a _____ (____) in Via _____ n. _____, di seguito          indicato anche solo come "conduttore". -----</p> <p><b>Premesso:</b></p> <p>a) che la Comunità delle Regole di Spinale e Manez è proprietaria dell'appartamento catastalmente individuato come sub. 13 della p.ed. 88 C.C. Ragoli II, situato al secondo piano del Centro Commerciale, a Madonna di Campiglio in Piazzale Brenta n. 12 (Comune di Tre Ville, Frazione Palù); -----</p> <p>b) che il Comitato Amministrativo della Comunità, con deliberazione n. 117/2017, ha deciso di indire un esperimento d'asta per la locazione di detto appartamento per il periodo di quattro anni decorrenti dall'1 agosto 2017 al 31 luglio 2021, rinnovabile prima della scadenza per ulteriori</p>	<p>quattro anni ai sensi dell'art. 2 della L. 431/1998, stabilendo quale criterio di aggiudicazione quello del valore più alto in aumento rispetto al canone di locazione annuo a base di gara fissato a 10.600,00 € (bando del 27 giugno 2017, prot. 1864/2017); -----</p> <p>c) che tale asta, in data 17 luglio 2017, è stata aggiudicata a Suisse srl, risultata l'unica offerente, la quale ha offerto l'importo di 11.000,00 € (prot. 2057/2017); -----</p> <p>d) che il Comitato Amministrativo della Comunità, prendendo atto dei risultati dell'asta di cui sopra, con deliberazione n. ___/2017 del ___ luglio 2017 ha deciso di locare l'appartamento in questione a Suisse srl. -----</p> <p><b>Tutto ciò premesso</b></p> <p><b>e dichiaratolo parte integrante e sostanziale del presente atto,</b></p> <p><b>tra le parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue.</b></p> <p><b>Art. 1 - Oggetto</b></p> <p>La Comunità delle Regole di Spinale e Manez, come sopra rappresentata, dà in locazione a Suisse srl, che accetta, l'appartamento catastalmente individuato come il sub. 13 della p.ed. 88 C.C. Ragoli II, situato al secondo piano del Centro Commerciale di Palù, a Madonna di Campiglio in Piazzale Brenta n. 12 (Comune di Tre Ville, Frazione Palù), di proprietà della Comunità stessa, per il periodo di quattro anni e precisamente dall'1 agosto 2017 al 31 luglio 2021, rinnovabile prima della scadenza per ulteriori quattro anni ai sensi dell'art. 2 della L. 431/1998. -----</p> <p>Ai sensi dell'art. 3, c. 6, della L. 431/1998, il conduttore potrà recedere dal presente contratto con un preavviso di almeno sei mesi comunicato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, posta elettronica certificata o mezzo</p>
--	---

equivalente, esclusivamente qualora ricorrano gravi motivi: questi ultimi dovranno essere determinati da fatti estranei alla volontà del conduttore, imprevedibili, sopravvenuti alla costituzione del rapporto ed essere tali da rendergli particolarmente gravosa, anche solo per ragioni economiche, la prosecuzione del contratto. Il recesso senza preavviso comporterà l'obbligo per il conduttore di corrispondere alla Comunità la frazione di canone corrispondente al periodo di mancato preavviso. -----	
La Comunità potrà recedere dal contratto alle condizioni di cui all'art. 3 della L. 431/1998. -----	
In caso di ritardata consegna dell'appartamento alla scadenza del contratto, il conduttore dovrà corrispondere alla Comunità, oltre al canone di locazione corrispondente al periodo di mancato rilascio, una penale di 100,00 € (cento virgola zerozero euro) per ciascun giorno di ritardo, restando salva la possibilità, per la Comunità, di chiedere in sede giurisdizionale il risarcimento del maggior danno subito. -----	
In ogni caso, resta salvo il diritto della Comunità di adire l'autorità giudiziaria per ottenere il rilascio coattivo dell'appartamento locato. -----	
L'immissione del conduttore nella detenzione dell'appartamento locato è effettuata l'1 agosto 2017, con la consegna delle chiavi. -----	
L'appartamento locato è composto da un ingresso, una cucina, un soggiorno, un disbrigo, tre stanze, due bagni e tre balconi, per complessivi 106,80 m <sup>2</sup> calpestabili. -----	
L'unità immobiliare locata è totalmente priva di arredi. -----	
Al sensi del D.M. 377/2008, la Comunità, come sopra rappresentata, evidenzia che gli impianti presenti nell'appartamento sono conformi alle norme vigenti	

all'epoca della loro realizzazione. -----	
Al termine della locazione il conduttore dovrà riconsegnare l'appartamento, con restituzione di tutte le copie delle chiavi di ingresso, libero da persone e cose, pulito e integriato a nuovo. -----	
L'appartamento in questione è censito al catasto fabbricati nel seguente modo: C.C. 302, p.ed. 88, sub. 13, foglio 8, zona censuaria 4, categoria A/2, classe 4, consistenza 8 vani, superficie 122 m <sup>2</sup> , rendita 1,962,54 €, dati derivanti dall'impianto meccanografico dell'1 gennaio 1992, indirizzo Madonna di Campiglio, piano 2, scala A. -----	
<b>Art. 2 – Canone</b>	
Il canone di locazione annuo è stabilito dalle parti, di comune accordo, in 11.000,00 € (undicimila virgola zerozero euro). Detto canone dovrà essere pagato mediante bonifico bancario sul conto di tesoreria della Comunità in rate trimestrali anticipate scadenti l'1 agosto, l'1 novembre, l'1 febbraio e l'1 maggio di ogni anno. A partire dal secondo anno detto canone sarà aggiornato applicando il 100% della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolata dall'ISTAT e solo qualora detta variazione fosse positiva, prendendo a riferimento il mese di maggio. -----	
<b>Art. 3 – Spese di gestione</b>	
Le spese di gestione dell'unità immobiliare locata di seguito elencate saranno rimborsate dal conduttore alla Comunità in due rate, un acconto pari al 70% del preventivo annuale (per il periodo 1 luglio – 30 giugno), da pagare entro il 15 febbraio del periodo di riferimento, ed il saldo pari alla differenza tra il consuntivo annuale e l'acconto, da pagare indicativamente entro il 30 novembre successivo al periodo di riferimento: -----	

<p>➤ riscaldamento (impianto centralizzato funzionante a gasolio), inclusa la gestione dell'impianto: la ripartizione sarà effettuata sulla base dei dati che risulteranno dagli appositi misuratori e della tabella millesimale; -----</p> <p>➤ energia elettrica relativa alle parti comuni: la ripartizione delle spese sarà effettuata sulla base della tabella millesimale; -----</p> <p>➤ pulizia delle parti comuni: la ripartizione delle spese sarà effettuata sulla base della tabella millesimale; -----</p> <p>➤ manutenzione degli impianti e delle parti comuni: la ripartizione delle spese sarà effettuata sulla base della tabella millesimale; -----</p> <p>➤ rifiuti: la ripartizione delle spese sarà effettuata sulla base delle disposizioni e dei criteri stabiliti dalla Comunità delle Giudicarie. -----</p> <p>Invece, tutte le altre spese di gestione dell'unità immobiliare locata, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle per energia elettrica, acqua e servizio di fognatura e depurazione, telefono, saranno a totale carico del conduttore previa intestazione delle relative utenze. -----</p>		<p>L'appartamento locato è ad esclusivo uso abitativo e il conduttore non potrà mutare tale uso, nemmeno in parte o anche solo temporaneamente. -----</p> <p>Il conduttore non potrà sublocare l'appartamento, anche solo parzialmente o gratuitamente, né potrà cedere a terzi il presente contratto. -----</p> <p>La violazione delle prescrizioni del presente articolo costituirà clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ. di cui potrà valersi la Comunità. -----</p>	
<p style="text-align: center;"><b>Art. 4 – Ritardi nei pagamenti</b></p> <p>Il mancato pagamento, anche solo parziale, del canone di locazione o delle spese di gestione anticipate dalla Comunità comporterà, per il conduttore, il pagamento sulle somme non pagate di un interesse di mora pari all'Euribor 360 a sei mesi, rilevato alla data entro cui avrebbe dovuto essere pagata la rata, maggiorato di uno spread del 2,00%, senza necessità di costituzione in mora. -----</p> <p>Il mancato pagamento di un'annualità di canone costituirà clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ. di cui potrà valersi la Comunità. -----</p>		<p style="text-align: center;"><b>Art. 6 – Innovazioni e manutenzioni</b></p> <p>Il conduttore si obbliga a custodire e conservare l'appartamento locato avendo cura di non arrecarvi danno o pregiudizio. -----</p> <p>Il conduttore non potrà apportare alcuna modifica o innovazione, anche se migliorativa, ai locali e agli impianti esistenti senza il preventivo consenso scritto della Comunità. Le modifiche e innovazioni che venissero eseguite con l'autorizzazione della Comunità potranno essere da questa ritenute senza obbligo di corrispondere indennizzo o compenso alcuno al conduttore, il quale vi rinuncia espressamente sin d'ora. -----</p> <p>Il conduttore non potrà opporsi all'esecuzione di lavori, ritenuti necessari dalla Comunità, di riparazione, rifacimento, miglioria o ristrutturazione all'interno dell'appartamento locato o sulle parti dell'edificio di uso comune.</p> <p>Per l'esecuzione di tali lavori la Comunità non corrisponderà alcun indennizzo al conduttore anche qualora gli stessi si protraggano oltre i venti giorni, derogando espressamente in tal modo a quanto previsto all'art. 1584 Cod. Civ. -----</p>	
<p style="text-align: center;"><b>Art. 5 – Destinazione d'uso</b></p>		<p>Il conduttore non potrà esporre cartelli o insegne all'esterno dell'appartamento locato o sulle parti dell'edificio di uso comune. -----</p>	

<p>Ai sensi dell'art. 1576 Cod. Civ. la Comunità dovrà eseguire tutte le riparazioni necessarie, eccettuate quelle di piccola manutenzione che sono a carico del conduttore. -----</p>	
<p><b>Art. 7 – Responsabilità</b></p>	
<p>Il conduttore sarà responsabile di eventuali deterioramenti o danni (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, per incendio, ostruzione di sanitari e tubature, spandimento di acqua, derivanti da detenzione di animali, etc.) arrecati all'appartamento locato, inclusi gli infissi e gli impianti ivi presenti, per colpa propria e delle persone da lui autorizzate ad entrare nell'appartamento. -----</p>	
<p>Inoltre, il conduttore sarà ritenuto responsabile di tutti i danni derivati a terzi, inclusa la Comunità, in ragione dell'utilizzo dell'appartamento locato. Il conduttore, pertanto, solleva e rende indenne fin d'ora la Comunità da ogni reclamo o molestia, anche giudiziaria, che potesse pervenire da terzi i quali fossero o si ritenessero danneggiati in conseguenza di detto utilizzo. -----</p>	
<p>Infine, il conduttore dovrà osservare scrupolosamente il "regolamento appartamenti" approvato dall'Assemblea Generale della Comunità con deliberazione n. 33/2008, a lui noto. -----</p>	
<p><b>Art. 8 – Accesso all'appartamento</b></p>	
<p>La Comunità, previo accordo con il conduttore, potrà accedere all'appartamento locato al fine di assicurarsi della sua buona conservazione e dell'osservanza di ogni altro obbligo contrattuale nonché per effettuare lavori o controlli di propria competenza nonché, nei tre mesi precedenti il termine della locazione, per farlo visitare da soggetti interessati a prenderlo in locazione. -----</p>	

<p><b>Art. 9 – Deposito cauzionale</b></p>	
<p>A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali il conduttore ha prestato una fidejussione bancaria di 5.500,00 € (cinquemilacinquecento virgola zerozero euro). -----</p>	
<p>Detta garanzia sarà restituita al conduttore, al termine della locazione, solo a seguito dell'accertamento, da parte della Comunità, dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali a carico del conduttore. -----</p>	
<p>La garanzia potrà essere utilizzata dalla Comunità a titolo di risarcimento di danni arrecati, per responsabilità del conduttore, all'appartamento locato nonché agli infissi e agli impianti ivi presenti come pure per il mancato pagamento di canoni di locazione, per il mancato rimborso di spese di gestione e per il mancato pagamento della penale per la riconsegna tardiva. ---</p>	
<p>In caso di utilizzo, totale o parziale, della garanzia, questa dovrà essere opportunamente reintegrata dal conduttore entro quindici giorni dalla richiesta della Comunità. La mancata reintegrazione della garanzia entro il termine sopra indicato costituirà clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., di cui potrà valersi la Comunità. -----</p>	
<p><b>Art. 10 – Registrazione e spese contrattuali</b></p>	
<p>La registrazione del presente contratto avverrà a cura della Comunità, in un'unica soluzione per il periodo di quattro anni, e l'imposta di registrazione sarà suddivisa a metà tra le parti. L'imposta di bollo sarà a totale carico del conduttore. -----</p>	
<p>Pertanto, il conduttore si impegna a rimborsare alla Comunità, mediante bonifico bancario, le spese a proprio carico per la registrazione e l'imposta di bollo. -----</p>	

<b>Art. 11 – Attestato di prestazione energetica</b>		
Ai sensi dell'art. 6 del D.L. 192/2005, la Comunità, come sopra rappresentata,		
consegna al conduttore una copia dell'attestato di prestazione energetica		
relativo all'appartamento locato, predisposto dal dott. ing. Marco Pedretti in		
data 14 ottobre 2013. Il conduttore, pertanto, si dichiara pienamente informato		
in ordine alle prestazioni energetiche dell'appartamento locato. -----		
<b>Art. 12 – Uso civico</b>		
Ai sensi della L.P. 6/2005 "Nuova disciplina dei beni di uso civico", la		
Comunità, come sopra rappresentata, evidenzia che in relazione ai propri beni		
immobili e mobili che presentano una destinazione naturale ed economica		
particolare quali appartamenti e strutture commerciali o ricettive, i diritti dei		
Regolieri sono soddisfatti attraverso l'unica forma di utilizzo concretamente		
praticabile per detti beni, ossia non l'utilizzo collettivo tradizionale ma la loro		
temporanea concessione in uso a terzi al fine di ricavarne proventi da		
destinare a favore dei Regolieri stessi: sulla base di tale considerazione, non		
risulta necessaria l'attivazione della procedura di sospensione del vincolo di		
uso civico gravante detti immobili, tra i quali rientra l'appartamento oggetto		
di locazione (in tal senso si richiama il parere legale dell'avv. Stefano Ravelli,		
con studio a Trento, di data 19 luglio 1999, agli atti prot. 931/1999). -----		
<b>Art. 13 – Disposizioni finali</b>		
Per qualunque controversia relativa al presente contratto sarà competente il		
foro di Trento. -----		
Agli effetti del presente contratto il conduttore elegge domicilio presso		
l'appartamento locato e la Comunità presso la propria sede legale. -----		
Le parti si autorizzano reciprocamente a comunicare a soggetti terzi i propri		


	dati personali esclusivamente per adempimenti connessi al rapporto di	
	locazione. -----	
	Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, le parti fanno	
	riferimento alle disposizioni contenute nella L. 392/1978, nella L. 431/1998 e	
	nel Codice Civile, in quanto applicabili, nonché agli usi e consuetudini locali.	
	-----	
	Letto, confermato e sottoscritto. -----	
<b>Comunità delle Regole di Spinale e Manez</b>	<b>Il Conduttore</b>	
Il Presidente – sig. Zeffirino Castellani	Suisse srl	
-----	-----	
Ai sensi dell'art. 1341 Cod. Civ. le parti dichiarano di approvare		
specificamente le seguenti disposizioni del presente contratto: "Art. 1 –		
Oggetto", "Art. 2 – Canone", "Art. 4 – Ritardi nei pagamenti", "Art. 5 –		
Destinazione d'uso", "Art. 6 – Innovazioni e manutenzione", "Art. 7 –		
Responsabilità", "Art. 9 – Deposito cauzionale" e "Art. 10 – Registrazione e		
spese contrattuali". -----		
<b>Comunità delle Regole di Spinale e Manez</b>	<b>Il Conduttore</b>	
Il Presidente – Zeffirino Castellani	Suisse srl	
-----	-----	

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto


IL MEMBRO ANZIANO  
Bruno Simoni



IL PRESIDENTE  
Zeffirino Castellani



IL SEGRETARIO  
dott. Giuseppe Stefani





### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata ai sensi dello Statuto della Comunità e di legge:

- negli Albi della Comunità posti nei tre Comuni
  - sul portale telematico [www.albotelematico.tn.it](http://www.albotelematico.tn.it)
- dal giorno **01/08/2017** per rimanervi fino al giorno **11/08/2017**.



IL SEGRETARIO  
dott. Giuseppe Stefani



### CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ

La presente deliberazione è **stata** dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 79 comma 4 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento di Comuni della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con DPRReg. 1 febbraio 2005 n.3/L.

IL SEGRETARIO  
dott. Giuseppe Stefani



### CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione, è divenuta esecutiva il **12/08/2017**, a seguito di pubblicazione per dieci giorni consecutivi, nelle forme previste, ai sensi dell'articolo 79 comma 3 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento di Comuni della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con DPRReg. 1 febbraio 2005 n.3/L.

IL SEGRETARIO  
dott. Giuseppe Stefani

